

**REGOLAMENTO (UE) N. 1384/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**del 17 dicembre 2013**

**che modifica il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio <sup>(2)</sup> definisce un sistema specifico di preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova ("Moldova"). Tale regime offre libero accesso al mercato dell'Unione a tutti i prodotti originari della Moldova, ad eccezione di taluni prodotti agricoli elencati nell'allegato I di tale regolamento per cui sono previste concessioni limitate sia sotto forma di esenzione da dazi doganali nel limite dei contingenti tariffari che sotto forma di riduzione di dazi doganali.
- (2) Nel quadro della politica europea di vicinato (PEV), del programma d'azione PEV UE-Moldova e del partenariato orientale, la Moldova ha adottato un ambizioso programma di associazione politica e di ulteriore integrazione economica con l'Unione. La Moldova ha inoltre già registrato importanti progressi nel ravvicinamento delle normative, volto alla convergenza con il diritto e gli standard dell'Unione.
- (3) I negoziati su un nuovo accordo di associazione, che include la creazione di una zona di libero scambio globale e approfondito tra l'Unione e la Moldova, sono iniziati nel gennaio 2010 e si sono conclusi nel giugno

2013. Tale accordo prevede la completa liberalizzazione del commercio bilaterale del vino.

- (4) Al fine di sostenere gli sforzi della Moldova nel rispetto della PEV e del partenariato orientale, e di offrire un mercato attraente e affidabile per le sue esportazioni di vino, è opportuno liberalizzare senza indugio l'importazione di vino dalla Moldova nell'Unione.
- (5) Al fine di garantire la prosecuzione dei flussi commerciali provenienti dalla Moldova e la certezza giuridica per gli operatori economici, è necessario che le preferenze commerciali autonome si applichino senza interruzione fino alla data di scadenza fissata nel regolamento (CE) n. 55/2008.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 55/2008,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 55/2008 è così modificato:

- 1) all'articolo 16 sono soppressi i commi terzo, quarto e quinto;
- 2) nella tabella di cui all'allegato I, punto 1, l'ultima riga recante il numero d'ordine 09.0514 "Vini di uve fresche, esclusi i vini spumanti" è soppressa.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

M. SCHULZ

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

L. LINKEVIČIUS

<sup>(1)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 dicembre 2013.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio, del 21 gennaio 2008, recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova nonché modifica del regolamento (CE) n. 980/2005 e della decisione 2005/924/CE della Commissione (GU L 20 del 24.1.2008, pag. 1).